

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1139}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PERRONE, SANTUZ, ROSINI, AIARDI, AMALFITANO, BAMBI, BASSI, BELCI, BELUSSI ERNESTA, BOFFARDI INES, BOLDRIN, BORTOLANI, BUBBICO, BURO MARIA LUIGIA, CAIATI, CAPPELLI, CARELLI, CARUSO IGNAZIO, CATTANEI, CAVALIERE, CAVIGLIASSO PAOLA, CAZORA, CITARISTI, CORDER, COSTAMAGNA, D'AREZZO, DE CINQUE, FELICI, FERRARI SILVESTRO, FIORET, FORNASARI, FORNI, GARGANO, GASCO, GIORDANO, GIULIARI, GORIA, GOTTARDO, GRASSI BERTAZZI, LECCISI, LO BELLO, LUCCHESI, MAGGIONI, MANNINO, MANTELLA, MARABINI, MAROLI, MARTINELLI, MASTELLA, MEUCCI, MERLONI, MORO PAOLO ENRICO, NAPOLI, PAVONE, PELLIZZARI, PEZZATI, PISICCHIO, PONTELLO, PORTATA-DINO, PUCCI, QUARENGHI VITTORIA, SALOMONE, SANESE, SAVINO, SCALIA, SGARLATA, SILVESTRI, SINESIO, STELLA, TANTALO, TEDESCHI, TRABUCCHI

Presentata il 10 febbraio 1977

Edilizia popolare a favore degli appartenenti alle forze armate, profughi, mutilati, invalidi e pensionati

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ricalca, migliorandola sensibilmente, la proposta di legge n. 3164 presentata nella passata legislatura. Questo testo, infatti, prevede anche la soluzione dell'annoso e doloroso problema degli alloggi ex Incis-militari e degli alloggi comunque costruiti con il contributo dello Stato e ceduti in locazione o in uso agli appartenenti alle forze armate.

Le precarie condizioni ed i disagi morali e finanziari in cui vivono ed operano

i quadri minori ed i militari di carriera delle nostre forze armate, soggetti a continui e repentini trasferimenti che, data la particolarità del servizio e le esigenze operative ed addestrative, si verificano con una certa frequenza e con carattere di assoluta immediatezza, sono noti a tutti.

La loro assoluta dedizione al servizio, la scarsa possibilità di venire a conoscenza di determinate disposizioni legislative pongono questi elementi nelle più sfavorevoli condizioni per poter pensare in tempo utile

alla costruzione di una casa dove trascorrere la vecchiaia.

Se consideriamo, poi, che questi elementi non hanno una adeguata organizzazione che tuteli i loro diritti ed interessi abbiamo un quadro completo dell'aspetto che assume il problema del possesso della casa, diventato, per la maggior parte di loro, un sogno e nulla più.

Numerose sono state le iniziative e molte sono le case costruite con il contributo dello Stato, ma da queste agevolazioni sono stati sempre esclusi i quadri minori ed i militari di carriera anche perché non in condizioni di poter versare onerosi anticipi necessari per l'acquisto del terreno o altri accenti.

L'esigenza di un rilancio dell'edilizia e delle altre attività produttive è vivamente sentita nel paese, come vivamente è sentita la necessità di accumulare il risparmio per investirlo nella casa il cui rilancio potrebbe costituire l'elemento trainante di tutta la economia in crisi.

Le grosse concentrazioni urbane ed il momento speculativo consentono oggi a malapena di vegetare in agglomerati di cemento che hanno l'effetto di avvilitare la personalità degli occupanti costretti a vivere in ambienti malsani e privi di verde, linfa indispensabile per la crescita dei figli, fanno sentire maggiormente il desiderio di avere una casa dove poter vivere con i propri cari tanto da diventare una impellente ed inderogabile necessità.

L'esigenza di agevolare il cittadino nell'acquisto della casa urbana ed extraurbana è profondamente sentita e sollecitata come non mai da tutti nel paese, non solo per dare all'individuo la possibilità di avere una abitazione tutta sua, ma anche per risolvere il problema dei fitti e soprattutto per obbligare il cittadino a risparmiare per mantenere fede all'impegno preso. La predisposizione di nuovi e più idonei strumenti legislativi che agevolino tutte le categorie ma soprattutto quelle dei cittadini con le stellette a reddito più basso, quelle dei profughi, dei mutilati, degli invalidi e dei pensionati non può essere rinviata anche perché il rilancio della casa, con nuove ed adeguate norme, potrebbe costituire l'elemento trainante per il rilancio dell'intero sistema produttivo e del risparmio nazionale in quanto la ripresa edilizia potrebbe determinare una ripresa in tutti quei settori collaterali dove oggi si lavora

notevolmente al disotto della capacità produttiva.

Tenuto conto del fatto che il Ministero della difesa ha dismesso alcuni beni (legge 22 febbraio 1968, n. 123) ed altri ne dismetterà (disegno di legge n. 148 presentato al Senato della Repubblica il 6 luglio 1972) e tenuto conto che altri beni potrebbero essere dismessi in quanto non più idonei all'impiego al quale erano stati destinati, per l'evoluzione dei metodi addestrativi, dei mezzi di trasporto e logistici e nell'intento di andare incontro a ben determinate categorie maggiormente colpite e dove maggiormente è sentito il bisogno di una abitazione propria, abbiamo predisposto la presente proposta di legge che dovrebbe risolvere non solo il problema della casa per migliaia di famiglie ma anche problemi di carattere urbanistico di molti comuni d'Italia e delle infrastrutture delle stesse forze armate.

Nella proposta di legge abbiamo anche tenuto conto che il concetto di proprietà è ben radicato in ciascuno di noi. Per tale motivo abbiamo previsto che il terreno deve essere ceduto in proprietà e non dato in concessione, convinti anche che tale fattore unito a quello della iniziativa privata sortirà l'effetto desiderato. Riteniamo, inoltre, che nessun vincolo particolare dovrà essere posto nella costruzione degli alloggi: ciascuno deve essere lasciato libero di costruirsi casa secondo i propri gusti e secondo le possibilità, adeguate ai sacrifici che ognuno intende e può fare, ma in ogni caso non al disotto dei requisiti minimi previsti dalla moderna edilizia popolare.

La proposta di legge prevede anche particolari agevolazioni per i profughi, per i mutilati, per gli invalidi e per i pensionati e tende a semplificare ed a snellire tutte le procedure burocratiche col preciso scopo di ridurre i tempi all'essenziale ed imporre l'obbligo ai comuni di costruire case-albergo oltre che per il personale sopra indicato anche per gli studenti e per gli operai.

Mettendo in atto questo nuovo ed osiamo dire rivoluzionario sistema il Ministero della difesa viene messo, finalmente, nelle condizioni ideali per poter migliorare le proprie infrastrutture e per poter costruire alloggi da dare in locazione, a prezzi convenienti, ai propri dipendenti.

Desideriamo, infine, mettere in evidenza il calvario dei nostri mutilati ed invalidi

che, dopo aver tutto dato al paese, sono costretti a ricorrere ad umilianti dimostrazioni per sollecitare sacrosanti diritti sanciti dalla Costituzione. Queste categorie, che portano nelle carni martoriate i segni dei campi di battaglia e nello spirito i segni indelebili della prigionia e che vengono additati nelle pubbliche cerimonie come la nuova aristocrazia del paese per essere, poi, inesorabilmente, sospinte ai margini della società con la cocente umiliazione dell'in-

gratitudine che ha il sapore della beffa, hanno diritto ad un minimo di riconoscenza e di aiuto morale e materiale.

Onorevoli colleghi, la chiarezza e la semplicità di questa proposta di legge non hanno bisogno di illustrazioni; desideriamo solo far rilevare che verso le categorie destinatarie noi abbiamo un debito di riconoscenza ed è anche per questo che siamo certi di avere la incondizionata ed unanime approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I beni del demanio militare e quelli del patrimonio indisponibile, ubicati nelle cinte urbane dei singoli comuni ed in uso al Ministero della difesa, non necessari o non più idonei alla funzione di originaria destinazione sono ceduti per la costruzione di alloggi da destinare ai militari e civili dipendenti dal Ministero della difesa, in servizio o in quiescenza, nonché agli appartenenti alle forze dell'ordine, ai profughi, mutilati, invalidi e pensionati.

ART. 2.

Il prezzo di cessione corrispondente al 25 per cento del valore di mercato è definito da apposita commissione, nominata dal prefetto della provincia nella quale sono ubicati i beni, composta dal rappresentante dei Ministeri delle finanze e della difesa e dal rappresentante dell'ufficio tecnico erariale della circoscrizione.

ART. 3.

Le aree vengono destinate all'edilizia abitativa e cedute in proprietà ad enti e persone al prezzo di cui all'articolo 2 nelle percentuali appresso indicate:

10 per cento al Ministero della difesa, per la costruzione di alloggi da dare in locazione al personale dipendente;

45 per cento a cooperative costituite o da costituire tra il personale di cui all'articolo 1:

15 per cento a cooperative costituite o da costituire tra profughi, mutilati, invalidi e pensionati;

30 per cento ai comuni, i quali provvederanno alla urbanizzazione, alla costruzione degli immobili e servizi sociali.

Qualora nello stesso comune ci fossero più aree da dismettere, le percentuali di ripartizione di cui al primo comma del presente articolo possono essere cumulate.

Le aree non utilizzate, entro due anni dalla dismissione, dal Ministero della difesa e dai comuni, sono cedute alle cooperative nelle proporzioni stabilite dal presente articolo.

ART. 4.

Il Ministero della difesa, in accordo con gli enti locali, provvede alla progettazione ed esecuzione dei piani e dei progetti degli alloggi e delle nuove attrezzature militari in sostituzione di quelle alienate ed all'acquisizione delle aree extraurbane necessarie per la costruzione di impianti ed edifici militari.

Al finanziamento delle nuove opere di cui al comma precedente si fa fronte con ricavo dei beni di cui all'articolo 1.

Per l'ammodernamento ed il completamento delle infrastrutture è messo a disposizione del Ministero della difesa, a partire dall'anno successivo a quello dell'iniziata costruzione degli impianti e degli edifici, un ulteriore contributo pari al 45 per cento del valore di mercato di cui all'articolo 2, da dividere in tre annualità.

L'ammontare del canone, ricavato dalla locazione degli alloggi costruiti dal Ministero della difesa, viene destinato alla manutenzione degli immobili costruiti ed alla costruzione di nuovi alloggi.

ART. 5.

Le spese sostenute dagli enti locali per provvedere alle opere di urbanizzazione sono a carico dei comuni.

ART. 6.

Entro 180 giorni dalla data di dismissione delle aree ed opere, da parte del Ministero della difesa, il comune interessato

è tenuto ad emanare le norme ed i regolamenti edilizi relativi ai programmi di fabbricazione riferiti all'area dismessa ed a delimitare l'area destinata al comune tra verde pubblico e servizi sociali.

ART. 7.

Le cooperative edilizie che beneficiano dei contributi previsti dalla presente legge devono essere rette e disciplinate dai principi della mutualità e devono essere costituite esclusivamente da soci aventi i requisiti indicati all'articolo 3, che non abbiano un reddito imponibile annuo superiore a 12 milioni di lire.

ART. 8.

La Cassa depositi e prestiti provvede, in deroga alle vigenti disposizioni, alla immediata anticipazione alle cooperative di cui al precedente articolo 3, dell'importo necessario per l'acquisto delle aree ed alla successiva concessione del mutuo agevolato. A garanzia della predetta anticipazione e del mutuo agevolato i destinatari degli alloggi rilasceranno la delega prevista dall'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 e successive modificazioni ed integrazioni.

A tale fine è costituito presso la Cassa depositi e prestiti un fondo speciale di rotazione con gestione autonoma di lire 12 miliardi iniziali.

Al fondo speciale di cui al precedente comma sono destinati:

una aliquota non inferiore all'8 per cento delle somme stanziare per i programmi dell'edilizia pubblica e privata, agevolata e convenzionata;

i rimborsi dei mutui concessi in virtù della presente legge alle cooperative di cui all'articolo 3;

le somme ricavate dalla cessione agli assegnatari degli alloggi di cui al successivo articolo 9;

i rimborsi dei mutui concessi in virtù dell'articolo 7 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito in legge 16 ottobre 1975, n. 492.

Le richieste dei mutui di cui al primo comma saranno inoltrate dalle cooperative direttamente al Ministero dei lavori pubblici, il quale, dopo averle esaminate e definite, le trasmetterà semestralmente (entro il 31 marzo e 30 settembre di ogni anno) alla Cassa depositi e prestiti, indicando l'ordine di precedenza che la stessa Cassa depositi e prestiti deve rispettare nella concessione dei mutui.

I mutui devono essere ammortizzati entro il termine previsto dalla presente legge, con facoltà di estinzione anticipata, e non possono gravare sui mutuatari, per interessi, diritti, commissioni, eventuale scarto cartelle, oneri fiscali e vari nonché spese accessorie in misura superiore al 5 per cento annuo oltre al rimborso del capitale.

ART. 9.

Gli alloggi costruiti dall'ex GMA di Trieste e quelli comunque costruiti con il contributo dello Stato e destinati al personale del Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 343 della legge 28 aprile 1938, numero 1165 e successive modificazioni ed integrazioni con esclusione dei soli alloggi ubicati nei complessi ove hanno sede uffici, comandi, reparti o servizi, saranno ceduti, entro 5 anni, a riscatto agli assegnatari aventi i requisiti voluti dalle vigenti disposizioni che regolano l'edilizia popolare e residenziale, pubblica e privata.

Il prezzo di cessione degli alloggi è stabilito in relazione al valore venale di ogni singolo alloggio, ridotto del 30 per cento, nonché di un ulteriore 0,25 per cento per ogni anno di effettiva occupazione dell'alloggio fino ad un massimo di venti anni.

Gli alloggi di cui al primo comma del presente articolo possono essere ceduti anche agli assegnatari che hanno beneficiato del concorso o contributo dello Stato per la costruzione o acquisto di alloggio in sede diversa da quella nella quale gli interessati hanno stabilito la loro nuova residenza e dove occupano un alloggio costruito dall'ex GMA o con il contributo dello Stato. In tal caso l'alloggio sarà ceduto, a domanda degli interessati, senza la riduzione del 30 per cento sul valore venale prevista dal comma secondo del presente articolo.

Il prezzo di cessione può essere corrisposto in unica soluzione ovvero in rate semestrali: in quest'ultimo caso sarà calco-

lato un interesse sul residuo del debito del 5 per cento annuo.

Coloro che hanno riscattato l'alloggio non possono alienarlo prima che siano trascorsi dieci anni dalla data dell'avvenuta cessione.

ART. 10.

Gli interessati, che hanno maturato almeno cinque anni di effettivo servizio, possono richiedere la liquidazione anticipata dell'indennità di buonuscita limitatamente al 15 per cento del costo totale dell'alloggio.

L'importo della somma erogata a titolo di anticipazione è detratto dalle competenze spettanti al momento della cessazione dal servizio e l'anticipazione di cui al presente articolo può essere richiesta una sola volta durante tutto il servizio prestato.

ART. 11.

I mutui a tasso agevolato, ammortizzabili entro il termine massimo di 35 anni, possono essere concessi fino all'importo dell'85 per cento della spesa riconosciuta per l'acquisto dell'area, della urbanizzazione e la realizzazione della costruzione.

I mutui sono garantiti da ipoteca di primo grado e usufruiscono della garanzia integrativa dello Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi.

ART. 12.

Gli enti e gli organismi incaricati dell'attuazione del programma di cui alla presente legge provvedono, per le parti di rispettiva competenza, alla progettazione delle opere direttamente oppure avvalendosi di liberi professionisti.

La direzione, la contabilità e l'assistenza ai lavori possono essere affidate a liberi professionisti.

I suddetti organismi provvedono direttamente all'appalto dei lavori ed all'attuazione delle parti di programma di loro competenza, assumendo ogni conseguente responsabilità di ordine tecnico-amministrativo.

ART. 13.

I materiali comunque impiegati nelle opere di costruzione previste dalla presente legge sono esenti da tutte le imposte.

Tutti gli atti che si rendono necessari per le operazioni previste dalla presente legge godono delle esenzioni dalle tasse di bollo, sono soggetti all'imposta fissa minima di registro e sono esenti da imposta ipotecaria.

Le case costruite in attuazione della presente legge sono esenti per 25 anni dall'imposta sui fabbricati e dalle relative sovra imposte.

ART. 14.

Le cooperative edilizie, costituite tra gli appartenenti alle forze armate, che hanno ottenuto il contributo previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito in legge 16 ottobre 1975, n. 492, possono optare per il contributo previsto dalla presente legge e trasformare le cooperative in proprietà divisa.

Le domande di opzione dovranno essere presentate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni.

ART. 15.

All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in 12 miliardi, si fa fronte:

per 10 miliardi con il ricavo della cessione degli alloggi di cui all'articolo 9:

per 2 miliardi mediante riduzione degli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1977 dei seguenti capitoli di spesa:

lire 250 milioni	capitolo	2801
» 600 »	»	2802
» 400 »	»	4011
» 250 »	»	4031
» 500 »	»	4051